

## **Il nuovo art. 628-bis c.p.p.: l'ordinamento italiano dispone finalmente di un istituto per l'esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo**

di **Lorenzo Rapisarda**

**Sommario.** 1. La revisione c.d. europea e le sue incertezze applicative – 2. Le principali proposte legislative precedenti – 3. L'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo nell'ordinamento francese – 4. Il definitivo superamento della revisione c.d. europea con la riforma Cartabia: art. 628-bis c.p.p.

### **1. La revisione c.d. europea e le sue incertezze applicative**

L'introduzione della revisione c.d. europea da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011 sembrava aver risolto buona parte dei problemi creati dal vuoto di tutela determinato dall'assenza di un istituto che consentisse l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo nel nostro ordinamento. Invero, iniziava a destare imbarazzo il fatto che non fosse previsto alcun rimedio processuale in grado di determinare la riapertura (in senso lato) dei procedimenti penali interni – conclusi con sentenza divenuta irrevocabile e sui quali si fosse dunque formato il giudicato – a seguito di sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che avesse accertato una violazione convenzionale avvenuta proprio in una delle fasi del *domestic trial*.

Ovviamente la Consulta non è il legislatore né può sostituirsi a quest'ultimo e fin da subito era stata messa in luce – *in primis* dagli stessi giudici costituzionali – la provvisorietà del nuovo assetto, causata dalla non sovrapponibilità della revisione c.d. europea e della disciplina codicistica della revisione relativa ai casi tradizionali di cui all'art. 630 c.p.p., cui la citata sentenza 113/2011 nelle sue motivazioni aveva apportato dei "correttivi", specificamente validi in sede di esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo.

Tuttavia, i limiti del "nuovo" istituto (o del *sub*-istituto) si sono resi evidenti fin da subito, proprio a causa della farraginosità intrinseca alla stessa disciplina della revisione cui comunque doveva farsi riferimento. Ciò ha determinato l'impiego da parte della giurisprudenza successiva – accanto alla revisione c.d. europea, si intende – dell'incidente di esecuzione, il quale precedentemente era stato peraltro uno degli istituti (insieme al ricorso



straordinario ex art. 625-bis c.p.p.) già impiegati dalla giurisprudenza per sopperire in via pretoria al vuoto ordinamentale.

Infatti, successivamente alla sentenza 113/2011, ha incontrato particolare consenso in giurisprudenza quell'orientamento secondo cui occorrerebbe effettuare una differenziazione in senso astratto e generale tra violazioni di natura processuale, riconducibili all'art. 6 CEDU, e altre violazioni di natura sostanziale accertate dalla Corte EDU, riconducibili invece ad altre disposizioni, come gli artt. 7 e 10 CEDU: in particolare, si sarebbe limitata l'esperibilità della revisione europea alle prime, escludendo invece le seconde, rispetto alle quali sarebbe stato sufficiente un intervento da parte del giudice dell'esecuzione.

Nel tentativo di riportare ordine in materia, la Corte costituzionale è quindi nuovamente intervenuta con la sentenza 210/2013 nella vicenda nota come caso Ercolano, ridefinendo i rapporti tra revisione europea e incidente di esecuzione, avallando le soluzioni e le argomentazioni già fornite dalle Sezioni Unite nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale: le conclusioni delle due Corti<sup>1</sup> incidono sul concetto di necessità della riapertura (sempre in senso ampio) del processo e ai fini di questa analisi assumono grandissimo rilievo. Il caso Ercolano riguardava uno dei "fratelli minori" di Scoppola, che, come quest'ultimo, era stato leso dall'art. 7 D.L. 341/2000 che incideva retroattivamente e in *malam partem* sul trattamento sanzionatorio dell'imputato<sup>2</sup>. La vicenda riveste in realtà importanza anche rispetto agli effetti *erga omnes* del giudicato di Strasburgo, ma trattasi di un aspetto che verrà ripreso a breve. In questa sede, invece, occorre sottolineare come nella sentenza 210/2013 la Corte costituzionale abbia valutato il procedimento di revisione europea «non adeguato al caso di specie, nel quale non [era] necessaria una "riapertura del processo" di cognizione, ma occorre[va] più semplicemente incidere sul titolo esecutivo,

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. Un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano, in *Cassazione penale*, 2012, p. 3969 ss.; Corte cost., sent. 3 luglio 2013, n. 210 in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); Cass. Sez. Un., 7 maggio 2014, n. 18821, Ercolano, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, p. 1752 ss.

<sup>2</sup> Una breve sintesi del caso: Scoppola veniva imputato per una serie di reati astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, ma in udienza preliminare faceva richiesta di rito abbreviato, facendo sì che il GUP capitolino, ai sensi dell'art. 442 comma 2 c.p.p., lo condannasse ad anni trenta di reclusione. Tuttavia, lo stesso giorno della pronuncia del GUP, il legislatore interveniva con il D. l. 24 novembre 2000, n. 341, il quale conteneva una disposizione formalmente interpretativa dell'art. 442 comma 2 c.p.p., stabilendosi che il generico riferimento nella disposizione alla pena dell'ergastolo ricomprendesse il solo ergastolo *senza* isolamento diurno, mentre quest'ultima avrebbe dovuto essere la pena sostitutiva dell'ergastolo *con* isolamento diurno. Conseguentemente, in appello l'imputato si vedeva comminata la pena dell'ergastolo (ma senza isolamento diurno), con decisione poi confermata anche dalla Cassazione.

in modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme alla CEDU e *già precisamente determinata nella misura della legge*»<sup>3</sup> (corsivo aggiunto). In definitiva, quindi, tutte le volte in cui non fossero state necessarie delle valutazioni che incidessero sul merito della questione – che involgono delle funzioni proprie del giudice della cognizione – si riteneva sufficiente l'intervento del giudice dell'esecuzione. Non è peraltro di rilievo secondario il fatto che, in quella circostanza, fosse stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1 D.L. 341/2000, che era norma ostativa per una decisione convenzionalmente conforme da parte del giudice *a quo*, così consentendo, invece, l'operatività dell'art. 30 comma 4 L. 87/1953. Si è avuto infatti modo di osservare che «questa disposizione ha un maggiore ambito di applicazione dell'art. 673 c.p.p. (che invece riguarda solo le modifiche della norma incriminatrice, e non quelle relative al *quantum* della sanzione)»<sup>4</sup>. Si tratta di un sistema poi corroborato dalla sentenza Gatto delle Sezioni Unite del 2014, le quali nel principio di diritto hanno infatti statuito che «successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione»<sup>5</sup>.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità è tornata a fare uso del rimedio esecutivo nel caso Contrada, dove, tuttavia, il suo impiego nella vicenda appare meno appropriato che nel caso Esposito<sup>6</sup>. La Cassazione, nella vicenda in esame, ha fatto proprio quell'orientamento per cui la revisione europea è rimedio tipico di rinnovazione (in senso lato) di procedimenti in cui si sono realizzate violazioni di natura processuale, che nel caso sottoposto al suo esame non sussistevano, vertendo invece la questione su una violazione di diritto sostanziale. Affermava inoltre la Suprema Corte che «la decisione della Corte di Strasburgo, per la sua natura e per le ragioni su cui si fonda, non implica[va] né appar[iva] superabile da alcuna

<sup>3</sup> Corte cost., sent. 3 luglio 2013, n. 210, cit. §8 in diritto.

<sup>4</sup> G. GRASSO, F. GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 25 maggio 2015, p. 31.

<sup>5</sup> Cass. Sez. Un., 14 ottobre 2014, Gatto, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it).

<sup>6</sup> Nell'*affaire* Contrada la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 7 CEDU, avendo «constata[to] che il reato in questione [il concorso esterno in associazione mafiosa] è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry. Perciò, all'epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest'ultimo» (Corte eur. dir. uomo, *Contrada c. Italia*, 14 aprile 2015, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), §74-75).

rinnovazione di attività processuale o probatoria»<sup>7</sup>. I giudici hanno escluso altresì l'applicabilità dall'art. 673 c.p.p.: i presupposti erano valutati come manifestamente carenti, non essendo in gioco la contrarietà alla CEDU e l'incostituzionalità derivata del concorso esterno *tout court*, bensì solamente l'applicazione della fattispecie di concorso esterno a fatti anteriori la sentenza Demitry del '94. Conseguentemente, è stato rinvenuto nell'art. 670 c.p.p. il rimedio più idoneo per la *restitutio in integrum* di Bruno Contrada, anche facendo tesoro dei precedenti della Corte costituzionale nei casi Ercolano e Gatto.

Ma ciò che con buona probabilità ha maggiormente impegnato giudici di merito e di legittimità nell'ultimo decennio, è stato il tema dei soggetti legittimati a proporre la "nuova" impugnazione. Vi è infatti cospicua giurisprudenza per ciò che concerne l'applicabilità dell'istituto anche per i cc.dd. "fratelli minori" dei ricorrenti vittoriosi a Strasburgo, cioè quei soggetti che si trovino in una posizione analoga (e quindi che abbiano subito una lesione identica) a quella di un ricorrente vittorioso a Strasburgo, ma che siano estranei a quel giudizio e che non abbiano effettivamente adito la Corte EDU con un proprio ricorso.

Per comprendere la problematica tornano ancora una volta utili i principi affermati nella già richiamata vicenda Ercolano sull'utilizzo del giudizio di esecuzione quale strumento di ottemperanza alle sentenze di Strasburgo. La questione ha infatti avuto degli evidenti risvolti anche sulla revisione europea a causa della precisazione della Corte costituzionale nella già citata sentenza 210/2013, la quale – in sintonia con l'ordinanza di rimessione della q.l.c. delle Sezioni Unite – nell'estendere l'efficacia della sentenza Scoppola ai suoi "fratelli minori", ha affermato che «si tratta [...] di una conclusione che riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea *in materia sostanziale*» (corsivo aggiunto); invece, «diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all'esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi dell'art. 6 della CEDU», dove «l'apprezzamento, vertendo su eventuali *errores in procedendo* e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l'effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte a un vincolante *dictum* della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie». Infine, la sentenza delle Sezioni Unite (che è seguita all'intervento della Consulta e che ha concluso il caso Ercolano) ha fissato i quattro presupposti legittimanti l'instaurazione dell'incidente di esecuzione da parte dei "fratelli minori": «a) la questione controversa deve essere identica a quella decisa dalla Corte EDU; b) la

---

<sup>7</sup> Cass. Sez. I, 20 settembre 2017, n. 43112, Contrada, cit. Si rinvia alle lucide osservazioni sulla pronuncia di F. VIGANÒ, *Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada*, in *Diritto penale contemporaneo*, 26 settembre 2017.

decisione sovranazionale, alla quale adeguarsi, deve avere rilevato un vizio strutturale della normativa interna sostanziale [...]; c) la possibilità d'interpretare la normativa interna in senso convenzionalmente orientato ovvero, se ciò non è praticabile, la declaratoria d'incostituzionalità della medesima normativa [...]; d) l'accoglimento della questione sollevata deve essere l'effetto di una operazione sostanzialmente ricognitiva e non deve richiedere l'apertura del processo»<sup>8</sup>.

Ciò, comunque, non ha impedito in seguito il riproporsi della questione relativa all'efficacia esterna del giudicato di Strasburgo nelle varie vicende relative ai casi dei "fratelli minori" di Contrada, anche perché la vicenda riguardava l'inosservanza dell'art. 7 CEDU per difetto di prevedibilità della sanzione e non dell'art. 6 CEDU. Sul tema, si è resa necessaria una pronuncia delle Sezioni Unite, resa nella sentenza Genco, che ha ricomposto le diverse soluzioni che precedentemente erano state prospettate dalle sezioni semplici<sup>9</sup>.

Occorre ripercorrere brevemente gli orientamenti precedenti a tale arresto. Secondo un primo filone giurisprudenziale<sup>10</sup> l'impiego della revisione europea era astrattamente possibile da parte dei soggetti terzi al giudizio *Contrada c. Italia* che ritenessero di trovarsi in situazione identica, perché «estendere la valutazione di imprevedibilità svolta dai giudici di Strasburgo nella sentenza *de qua* con riguardo a soggetti diversi dal ricorrente, avrebbe imposto necessariamente di valutare la concreta vicenda fattuale e processuale dell'interessato»<sup>11</sup>, che rendeva quindi inadeguato il ricorso all'incidente di esecuzione; tuttavia, gli stessi giudici escludevano che i ricorrenti nei casi sottoposti al loro esame si trovassero concretamente in una situazione identica a quella di Bruno Contrada<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Cass. Sez. Un., 7 maggio 2014, n. 18821, Ercolano, cit. §9.3 in diritto. Sul punto, v. G. GRASSO, F. GIUFFRIDA, *L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale*, cit., p. 28: «le indicazioni della Cassazione sembrano essere dettate anche per casi diversi da quelli relativi alla *lex mitior*, ma pur sempre attinenti al diritto sostanziale».

<sup>9</sup> Cass. Sez. Un., 3 marzo 2020, n. 8544, Genco, consultabile in [www.italgiure.giustizia.it/sncass/](http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

<sup>10</sup> V. Cass. Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, Dell'Utri, cit.; Cass. Sez. I, 27 novembre 2017, n. 53610, Gorgone, consultabile in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org).

<sup>11</sup> S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite chiudono la saga dei "fratelli minori" di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c. Italia non può produrre effetti erga omnes*, in *Sistema Penale*, 11 marzo 2020, nota n. 9.

<sup>12</sup> In proposito, v. Cass. Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, Dell'Utri, cit. §4.3 in diritto: «quanto al periodo antecedente al 1994, D.M. – nell'articolazione delle sue difese nel giudizio interno – non ha mai sollevato, a differenza del Contrada, il tema del difetto di prevedibilità dell'inquadramento giuridico o quello della retroattività dell'interpretazione, avendo [...] più volte invocato proprio l'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione del 1994, ritenuti

Un secondo filone giurisprudenziale<sup>13</sup>, invece, negava del tutto la portata estensiva della sentenza della Corte di Strasburgo emessa in favore di Contrada.

La sezione rimettente (la sesta) dissentiva da entrambi gli orientamenti e sollecitava quindi le Sezioni Unite, le quali, interrogandosi sulla natura della sentenza nel caso Contrada, escludevano che essa sia una sentenza “pilota” o che ravvisi una violazione di tipo sistematico o generale; anzi, hanno affermato che la decisione della Corte di Strasburgo «si sviluppa mediante l’esame del caso specifico»<sup>14</sup> ed «esprime quindi il giudizio finale di violazione dell’art. 7 CEDU in termini strettamente individuali»<sup>15</sup>. Inoltre, le Sezioni Unite rilevavano come, «considerata alla stregua dei criteri orientativi, formulati dalla giurisprudenza costituzionale [v. Corte cost. sent. 49/2015], la pronuncia non costituisce espressione di un diritto consolidato, ossia non si inserisce in un filone interpretativo uniforme, costantemente rintracciabile in pronunce di analogo tenore argomentativo e dispositivo»<sup>16</sup>. Qui la Cassazione faceva riferimento al fatto che «nella stessa giurisprudenza europea non è ravvisabile un’univoca e costante interpretazione dei concetti di accessibilità e prevedibilità della legge penale»<sup>17</sup>, avendo la Corte EDU fatto alternativamente uso di una concezione soggettiva e una concezione oggettiva. In definitiva, le Sezioni Unite hanno quindi escluso gli effetti *erga omnes* della sentenza Contrada e hanno conseguentemente negato l’operatività della revisione europea per i “fratelli minori”.

Residua, però, il forte dubbio che le scelte delle Sezioni Unite, così strettamente legate al caso di specie, fossero più che altro dettate dalla spinosità del tema, posto che la sentenza Contrada non è mai stata ben digerita dalla giurisprudenza italiana, anche per il duro colpo inflitto alla lotta alla criminalità organizzata: i dissensi e i dissapori maggiori hanno riguardato, specialmente, la parte in cui la Corte EDU ha definito il concorso esterno un reato di origine giurisprudenziale, come dimostra l’ampia argomentazione contraria della Cassazione sul punto, proprio nella sentenza Genco.

Indipendentemente da ciò, è evidente come anche dopo l’introduzione della revisione c.d. europea vi siano state forti incertezze in punto di istituto impiegabile – essendosi la stessa revisione europea divisa il banco con

---

funzionali alla propria strategia difensiva». Sul punto, cfr. P. MAGGIO, *Dell’Utri e Contrada “gemelli diversi”: è la revisione europea lo strumento di ottemperanza alle sentenze CEDU*, in *Cassazione Penale*, 2017, p. 1407.

<sup>13</sup> *Ex multis*, Cass. Sez. I, 22 febbraio 2018, n. 8661, Esti, in *CED Cassazione*, n. 272797; Cass. Sez. I, 12 giugno 2018, n. 36505, Corso, non massim.; Cass. Sez. I, 12 giugno 2018, n. 36509, Marfia, in *CED Cassazione*, n. 273615.

<sup>14</sup> Cass. Sez. Un., 3 marzo 2020, n. 8544, Genco, cit. §5 in diritto.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> *Ivi*, §5.3 in diritto.

<sup>17</sup> S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite chiudono la saga dei “fratelli minori” di Bruno Contrada: la sentenza Contrada c. Italia non può produrre effetti erga omnes*, cit., p. 8.

l'incidente di esecuzione – e in punto di soggetti che fossero legittimati e ottenere una riapertura dei propri procedimenti già definitivamente conclusi.

## 2. Le principali proposte legislative precedenti

Il tema dell'esecuzione dei provvedimenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, in realtà, è stato a lungo oggetto di studi anche da parte del Parlamento, ma causa di colpevoli stasi e inerzie dello stesso organo legislativo non si è pervenuti alla normativizzazione di un rimedio processuale fino alla recentissima riforma Cartabia.

Risale infatti a oltre vent'anni fa il primo disegno di legge (S-3168 del 24 marzo 1998, XIII legislatura) che proponeva una modifica dell'art. 630 c.p.p. per introdurre «la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in tutti i casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo rilevi con sentenza che il cittadino non sia stato in condizione di esercitare il suo diritto a una effettiva difesa»<sup>18</sup>. La proposta si concretizzava nell'aggiunta di una lettera d-*bis*) all'art. 630 c.p.p. che consentiva la revisione del processo nel caso in cui fosse stata accertata da una sentenza della Corte di Strasburgo una violazione dell'art. 6, paragrafo 3, lett. c) e d) della CEDU; inoltre, tramite l'aggiunta di un comma 3-*bis* all'art. 633, si onerava il richiedente di depositare, congiuntamente alla richiesta di revisione, una copia autentica della sentenza della Corte EDU, ai fini di ammissibilità della stessa richiesta. Peraltro – e non è dettaglio di scarso rilievo – il disegno di legge in esame conteneva primariamente una proposta di riforma dell'art. 633 comma 1 c.p.p., modificando la competenza territoriale del giudice della revisione – prima individuato nella Corte d'Appello nel cui distretto si trovava il giudice che aveva emesso la pronuncia di condanna passata in giudicato – attraverso l'introduzione nell'impugnazione straordinaria del criterio tabellare di cui all'art. 11 c.p.p. La parte della proposta di legge relativa alla nuova ipotesi di revisione è stata «accantonata per la necessità di concludere in tempi rapidi l'iter parlamentare relativo a una sola parte del disegno»<sup>19</sup>, cioè quella concernente la competenza in materia di revisione (art. 1 S-3168); gli artt. 2 e 3 S-3168, invece, sono stati fatti confluire dalla Commissione giustizia «nel progetto n. 3168-*bis*: mentre questo non è mai stato discusso, la prima parte

---

<sup>18</sup> Relazione al disegno di legge S-3168 del 24 marzo 1998, liberamente consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>19</sup> A. SCALFATI, (Sub) *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA. VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G. DI CHIARA, Giappichelli, Torino, 2003, p. 450.

del disegno originario ha proseguito l'*iter* sino alla sollecita approvazione della L. 23 novembre 1998, n. 405»<sup>20</sup>.

Nonostante questa proposta sia caduta nel dimenticatoio, occorre fare delle brevi notazioni critiche. Innanzitutto, data la vicinanza con l'entrata in vigore dell'undicesimo Protocollo alla CEDU (datata 1 novembre 1998), lascia perplessi la scelta di limitare «la possibilità di ottenere la revisione della condanna [...], senza ulteriori specificazioni, alle ipotesi in cui la Corte europea abbia accertato con *sentenza* una violazione»<sup>21</sup> (corsivo dell'Autore). Infatti, non bisogna dimenticare che, fino a quel momento, gli artt. 31 e 32 della CEDU (nel testo previgente proprio al Protocollo n. 11) consentivano che il caso fosse deciso dal Comitato dei Ministri con un provvedimento che, pur assumendo la stessa forza di una sentenza della Corte, non era formalmente una sentenza (e non proveniva dalla Corte), bensì una risoluzione: così è stato, d'altra parte, per il caso Dorigo, da cui è scaturita la questione di legittimità costituzionale che ha condotto all'ideazione della revisione europea da parte della Consulta. Non può comunque escludersi, tuttavia, che un superamento di questo limite, determinante una vera e propria lacuna di tutela, si sarebbe possibilmente avuto a seguito di un più approfondito esame da parte della Commissione giustizia al Senato.

Inoltre, il fatto che il nuovo caso di revisione fosse circoscritto agli accertamenti di violazioni delle lettere c) e d) del terzo paragrafo dell'art. 6 CEDU creava, in maniera macroscopica, un rimedio dai presupposti eccessivamente angusti. Restavano poi del tutto privi di considerazione aspetti di coordinamento con altre norme già presenti nel Titolo IV del Libro IX, come gli artt. 631 e 637 c.p.p.

Nel corso della XV legislatura si presentava come decisamente più innovativo il d.d.l. S-1997, di iniziativa governativa, depositato il 18 settembre 2007, che proponeva l'inserimento di un Titolo IV-*bis* all'interno del libro IX, disciplinante la "Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" (artt. 647-*bis*-647-*octies*)<sup>22</sup>, cioè un nuovo istituto dai «tratti differenziati rispetto alla revisione tradizionale»<sup>23</sup>. La prematura interruzione

---

<sup>20</sup> M. GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, p. 1882.

<sup>21</sup> A. SACCUCCI, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de jure condendo*, in *Diritto penale e processo*, 2002, p. 251.

<sup>22</sup> Il testo della proposta di legge è liberamente consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it), ovvero, alternativamente, in appendice, nel materiale di consultazione, in AA. VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. BALSAMO - R. KOSTORIS, Giappichelli, Torino, 2008.

<sup>23</sup> M. GIALUZ, (Sub) *Le opzioni per l'adeguamento del codice di procedura penale italiano all'obbligo di restitutio in integrum previsto dalla Corte di Strasburgo*, in AA. VV. *L'incidenza del diritto comunitario e della CEDU sugli atti nazionali definitivi*, a cura di F. SPITALERI, Giuffrè, Milano, 2009, p. 259.



della legislatura ha ovviamente influito sulla mancata approvazione del disegno di legge.

Circa i presupposti, la proposta confermava (qui in linea con le iniziative precedenti) la necessità che fosse stata accertata dalla Corte di Strasburgo una violazione del solo art. 6 paragrafo 3 CEDU; peraltro, il comma 2 dell'art. 647-*bis* aggiungeva che «la revisione è ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni: a) la violazione riscontrata [...] abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento; b) il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria», potendosi dedurre in maniera abbastanza chiara che i due requisiti fossero tra loro cumulativi e non alternativi.

La vera grande novità era costituita dal disposto dell'art. 637-*quater*, per il quale «la richiesta, a pena di inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva»<sup>24</sup> e «contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate [...] e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo». Era altresì stato inserito tra i soggetti legittimati, dall'art. 647-*ter*, il Procuratore generale presso la stessa Corte, oltre al condannato (o la persona che ne esercita l'autorità tutoria). Peraltro, la competenza della Suprema Corte sarebbe stata relativa al solo vaglio di ammissibilità della richiesta, posto che, secondo l'art. 647-*quinquies* comma 3, con l'ordinanza di dichiarazione di ammissibilità della richiesta, vi sarebbe stata, sempre e in ogni caso, trasmissione degli atti alla Corte d'appello individuata attraverso il sistema tabellare dell'art. 11 c.p.p. Inoltre – e sul punto in dottrina si era manifestato apprezzamento per il disegno di legge<sup>25</sup> – la riforma disciplinava all'art. 647-*sexies* i casi e i modi di sospensione dell'esecuzione della pena. Altra norma chiave sarebbe stata l'art. 647-*septies* e in particolare i commi 2 e 3, per i quali, rispettivamente, «nel giudizio di revisione, la Corte [d'Appello] procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate [...], nonché all'assunzione o all'innovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili [mentre] tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili» e «nel giudizio di revisione i termini di prescrizione sono sospesi».

Infine, non sembra che sia stata prestata particolare attenzione nella redazione dell'art. 647-*octies*, norma di chiusura del Titolo IV-*bis*, in cui si affermava che «alla revisione del processo si applicano le norme previste

---

<sup>24</sup> Il disegno di legge era altresì corredato da un sistema transitorio per le pronunce precedenti all'entrata in vigore della legge.

<sup>25</sup> V. M. GIALUZ, (Sub) *Le opzioni per l'adeguamento del codice di procedura penale italiano all'obbligo di restitutio in integrum previsto dalla Corte di Strasburgo*, cit., p. 260.

dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642»: non era neanche prescritta una clausola di compatibilità, con la conseguenza che, un'applicazione rigoristica dell'art. 637, avrebbe imposto in ogni caso un esito certamente proscioglitivo, cosa che costituisce ovviamente un'assurdità.

Gli sviluppi erano certamente interessanti ma non del tutto soddisfacenti. Se è di principio certamente apprezzabile aver attribuito la competenza alla Cassazione, va notato come i poteri a essa attribuiti fossero limitati alla sola declaratoria di ammissibilità o inammissibilità della richiesta presentata; perciò gli apprezzabili «profili di differenziazione lasciano il posto all'assimilazione della nuova forma di revisione alla versione conosciuta, per quel che riguarda i poteri decisorii del giudice di merito»<sup>26</sup>; in definitiva, finiva per riprodursi sostanzialmente «il vizio d'origine delle proposte legislative [precedentemente] avanzate [che] è rappresentato dal costante riferimento allo schema tipico della revisione»<sup>27</sup>. Sarebbe stato decisamente molto più funzionale l'attribuzione di poteri anche rescissori alla Cassazione, laddove non si fosse reso necessario il rinvio a un giudice di merito.

Anche successivamente alla sentenza n. 113 del 2011, che pure sarebbe dovuta servire da (ennesimo) monito al legislatore, non si sono arrestate le infruttuose proposte di legge<sup>28</sup>. Il d.d.l. S-23 del 23 marzo 2018 (giorno di avvio della XVIII legislatura)<sup>29</sup>, presentato dai senatori Unterberger, Durnwalder e Steger è stato l'ultimo in ordine cronologico prima della riforma Cartabia. Come veniva esplicitamente affermato dalla relazione introduttiva – «riprende[va], con alcune modifiche quello del disegno di legge presentato dal Governo Prodi nel settembre 2007». Da quest'ultimo si discostava per l'assenza del comma 2 nell'art. 647-*bis*, quindi, per la scomparsa degli ulteriori requisiti richiesti dalle lettere a) e b) precedentemente analizzati. Sennonché, deve notarsi come il contenuto dell'art. 647-*quater* fosse invece identico, restando perciò invariato l'onere in capo al richiedente di indicare le ragioni dell'incidenza determinante della violazione sul processo iniquo, recuperandosi quindi, in via implicita, il requisito di cui alla lettera a), che, uscito dalla porta, finiva per rientrare dalla finestra. Per il resto, i contenuti erano gli stessi (compresa la svista determinata dal richiamo incondizionato all'art. 637 c.p.p.), fatta eccezione

---

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> O. MAZZA, *L'esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna ineseguibile per accertata violazione della CEDU*, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, p. 2640.

<sup>28</sup> V. d.d.l. S-28 del 15 marzo 2013, XVII legislatura; p.d.l. C-1635 del 26 settembre 2013, XVII legislatura; p.d.l. C-3009 del 2 aprile 2015, XVII legislatura: quest'ultima con ampia analisi critica di R. M. GERACI, (Sub) *L'impugnativa straordinaria per la violazione della CEDU accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in AA. VV., *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, a cura di P. CORVI, Giappichelli, Torino 2016, pp. 89-93.

<sup>29</sup> Liberamente consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it).

per l'innalzamento a un anno dal momento in cui la sentenza della Corte di Strasburgo diviene definitiva del termine per la presentazione della richiesta. Non si comprende, peraltro, perché tutte le precedenti proposte legislative abbiano continuato ostinatamente a offrire soluzioni caratterizzate da limitazioni così restrittive in punto di vizi legittimanti l'instaurazione del rimedio. D'altro canto, la stessa Corte costituzionale nella sentenza 113/2011 non aveva mancato di sottolineare come l'esecuzione di un provvedimento della Corte di Strasburgo sia dovuto per ottemperare all'obbligo contenuto nell'art. 46 CEDU e indipendentemente dal fatto che vi sia stato accertamento di una violazione delle sole disposizioni contenute nell'art. 6 della stessa Convenzione. Il rimedio di cui all'art. 628-bis, introdotto dal D.lgs. 150/2022, peraltro, ha superato anche questo profilo critico, come avrà modo di osservarsi successivamente.

### **3. L'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo nell'ordinamento francese**

È di grande interesse – in quanto ha concretamente offerto degli utilissimi spunti di riforma, come avrà modo di osservarsi successivamente – la scelta fatta dall'ordinamento francese, il cui legislatore, intervenuto già nel 2000, «*a opté pour l'instauration d'un mécanisme de réexamen d'une décision pénale, distinct des procédures existantes en matière de révision d'un procès pénal*»<sup>30</sup>. Anche in Francia l'intervento è seguito a condanne riportate dallo Stato, nei casi Remli e Hakkar, che richiedevano una risposta da parte dell'ordinamento<sup>31</sup>. La legge 15 giugno 2000, n. 516 ha introdotto l'art. 626-1 del *code de procédure pénale* – le cui disposizioni sono state trasfuse all'art. 622-1 da parte della legge 20 giugno 2014, n. 640 – che disciplina l'istituto di "nuova" fattura (appositamente denominato riesame, proprio per segnalare la differenza dalla revisione), il quale è attivabile per la riapertura dei casi già decisi con sentenza definitiva «*au bénéfice de toute personne*

---

<sup>30</sup> C. PETTITI, *Le réexamen d'une décision pénale française après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme : la loi française du 15 juin 2000*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2001, fasc. 45, vol. 12, p. 9. Come si è rilevato in dottrina, «la novità legislativa chiude un lungo periodo di aperta "ribellione" della *Chambre Criminelle* nei confronti degli insegnamenti della giurisprudenza europea: nel 1993 la Cassazione, con una formula secca e perentoria, ebbe ad affermare che una sentenza della Corte europea *est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne* e nello stesso anno diede un'interpretazione assai limitativa delle garanzie connesse alla normativa in tema di intercettazioni telefoniche» (M. G. AIMONETTO, *Le recenti riforme della procedura penale francese*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 156, con riferimento alle sentenze, rispettivamente, 3 febbraio 1993, D. e 27 settembre 1993, Lambert della *Chambre Criminelle*).

<sup>31</sup> Corte eur. dir. uomo, *Remli c. Francia*, 23 aprile 1996; Commissione eur. dir. uomo, *Hakkar c. Francia*, rapporto del 27 giugno 1995, decisione del Comitato dei ministri del 19 settembre 1997, tutte in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

*reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droit de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention [...] dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme»<sup>32</sup>. Vi sono alcuni aspetti di assoluto rilievo concernenti i presupposti, che occorre mettere in rilievo: innanzitutto, emerge chiaramente che «il legislatore francese non ha previsto alcuna delimitazione preventiva dei diritti convenzionali violati (sostanziali o processuali)»<sup>33</sup>, mentre, come si è precedentemente messo in luce, le più consistenti critiche che sono state rivolte (anche dallo scrivente) ai disegni di legge italiani hanno riguardato proprio la loro circoscrizione alle violazioni del solo art. 6 CEDU. In secondo luogo, e in linea con la Raccomandazione (2000)2, è necessario che le conseguenze negative della violazione siano ancora attuali e di una gravità tale che non possa essere efficacemente compensata dall'equa soddisfazione pecuniaria. In ogni caso, proprio sul punto, viene affidato «al giudice interno un vaglio autonomo sull'effettiva necessità della riapertura»<sup>34</sup>, con la conseguenza che «la sola constatazione della violazione non è sufficiente a legittimare la richiesta di riesame, occorrendo al contempo addurre le ricadute non eliminabili attraverso l'equo indennizzo»<sup>35</sup>.*

Per ciò che attiene agli aspetti più strettamente procedurali, il legislatore ha prima di tutto imposto il termine «*d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme*» e legittimato a presentare la domanda di riesame, oltre all'interessato-condannato, il suo rappresentante legale e i suoi aventi causa nell'eventualità, rispettivamente, di sua incapacità o di decesso, anche il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 622-2 c.p.p., subentrato all'abrogato art. 626-3 c.p.p.)<sup>36</sup>. Ma il

---

<sup>32</sup> All'art. 89-II della L. 516/2000 «*il a toutefois été prévu des dispositions transitoires [que] permettant le réexamen de décisions pénales [...] après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme en application de l'ancien article 32 de la Convention*» (C. PETTITI, *Le réexamen d'une décision pénale française après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme: la loi française du 15 juin 2000*, p. 10).

<sup>33</sup> A. BIGIARINI, *La crisi del giudicato penale nell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 173.

<sup>34</sup> M. GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, cit., p. 1875.

<sup>35</sup> M. G. AIMONETTO, *Le recenti riforme della procedura penale francese*, cit., p. 160; cfr. A. BIGIARINI, *La crisi del giudicato penale nell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit. p. 176: «la Corte è libera di apprezzare autonomamente la natura e la gravità della violazione così come delle conseguenze dannose per il ricorrente».

<sup>36</sup> Come la dottrina ha messo in rilievo, «non sono prese in considerazione né le sorti dei cc.dd. fratelli minori (adottando la fortunata formula in voga nella dottrina

punto di maggiore interesse, a parere di chi scrive, riguarda la scelta dell'organo cui deve essere presentata la domanda di riesame: infatti, «competente a conoscere la domanda è una Commissione, che costituisce un'emanazione della Corte di cassazione, in quanto è composta da sette magistrati della suddetta Corte»<sup>37</sup>; di recente, peraltro, la già citata riforma del 2014, ha unificato la Commissione del riesame e la Corte di revisione, attraverso l'istituzione di un'unica Corte della revisione e del riesame, prevista dal nuovo art. 623 c.p.p. francese. Così facendo, attraverso una competenza "centralizzata" in capo alla Cassazione, viene garantita una maggiore uniformità di interpretazione, che va certamente a beneficio dei ricorrenti, che non sono così soggetti alle (più frequentemente) possibili oscillazioni della giurisprudenza di merito in sede di accertamento dei presupposti. A seconda di quale sia la tipologia di vizio accertata dalla Corte EDU, in caso di fondatezza/ammissibilità della richiesta presentata, la Corte della revisione e del riesame (ex Commissione del riesame), secondo l'attuale testo dell'art. 624-7 c.p.p., può: a) rinviare a una giurisdizione del medesimo ordine e grado rispetto a quella in cui si è realizzata la violazione, se è possibile procedere a nuovo dibattimento; b) rinviare il caso all'assemblea plenaria della Corte di cassazione, qualora il solo riesame, senza regressione del procedimento e nuova celebrazione del dibattimento, sia sufficiente; c) decidere essa stessa, «*en cas d'impossibilité de procéder à de nouveaux débats du fait de la situation du condamné*»<sup>38</sup> per circostanze sopravvenute.

#### **4. Il definitivo superamento della revisione europea con la riforma Cartabia: l'art. 628-bis c.p.p.**

Il 17 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 150/2022, che attua la L. delega 134/2021 e porta a compimento la riforma della giustizia penale, correntemente ormai nota come riforma Cartabia. Si tratta di un intervento robusto, che apporta novità pressoché per tutte le fasi del procedimento penale, al fine primario di velocizzarlo e renderlo maggiormente efficiente, anche attraverso la sua digitalizzazione.

Tra le numerose novità della riforma, vi è altresì l'introduzione dell'art. 628-bis c.p.p., che dà attuazione all'art. 1, comma 13, lett. o) della legge delega.

---

italiana) né soprattutto [...] le sorti dei concorrenti nel medesimo reato, con l'evidente rischio di creare incoerenze e contrasti tra le decisioni interne» (A. BIGIARINI, *La crisi del giudicato penale nell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit. p. 179): ciò comporta che «la legge non permette di estendere l'istituto del riesame agli altri condannati-correi che non hanno presentato ricorso davanti alla Corte EDU [...]. Di talché la Corte della revisione e del riesame dichiara irricevibili le richieste degli istanti che non possano beneficiare di una decisione sovranazionale» (*ibidem*).

<sup>37</sup> M. G. AIMONETTO, *Le recenti riforme della procedura penale francese*, cit., p. 161.

<sup>38</sup> C. PETTITI, *Le réexamen d'une décision pénale française après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme: la loi française du 15 juin 2000*, p. 11.

La nuova norma viene collocata in un nuovo Titolo III-*bis* del Libro IX sulle impugnazioni, rubricato “Rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo”. Può quindi finalmente dirsi che il legislatore – delegante prima e delegato poi – abbia riportato ordine in un ambito del processo penale che nell’ultimo ventennio si è contraddistinto per il totale caos giudiziario.

Il primo comma dell’art.628-*bis* statuisce che «Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando hanno proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato».

I punti da analizzare soltanto in questo primo comma sono diversi, ma appare fin da subito evidente che la soluzione accolta è frutto dell’importazione nel nostro ordinamento del modello francese del *réexamen* introdotto con la *Loi* n. 2000-516 *du 15 juin 2000*.

Invero, le scelte effettuate dal nostro legislatore rappresentano un chiaro elemento di rottura con le precedenti proposte delle legislature passate. L’elemento di novità non risiede tanto nell’individuazione della Cassazione quale organo competente alla ricezione della richiesta, bensì nell’attribuzione in capo alla stessa di poteri che vanno oltre la mera verifica di cause di inammissibilità. Come meglio viene specificato dal successivo comma 5, infatti, «fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi».

Rimandando per il momento il discorso relativo alle cause di inammissibilità, occorre soffermarsi sugli ulteriori compiti di cui è gravata la Suprema Corte.

L'accoglimento della richiesta è infatti subordinato alla verifica di un effettivo impatto della violazione convenzionale sul *decisum*, tenuto conto della natura e della gravità della violazione stessa. La disposizione non fa altro che positivizzare il concetto di margine di valutazione o di apprezzamento riservato ai giudici interni, i cui contorni sono di recente già stati definiti dalla Corte di Strasburgo nel caso *Moreira Ferreira c. Portogallo*: «*a finding by the Court of a violation of Article 6 of the Convention does not automatically require the reopening of the domestic criminal proceedings. Nevertheless, this is, in principle, an appropriate, and often the most appropriate, way of putting an end to the violation and affording redress of its effects. [...] The reopening of proceedings [...] is subject to admissibility criteria, whose observance is supervised by domestic courts, which have a broader margin of appreciation in that sphere*»<sup>39</sup>.

Il fatto poi che la Cassazione possa effettuare il rinvio, se necessario, tanto nei confronti del giudice dell'esecuzione, quanto nei confronti di altro giudice competente a decidere sul merito a seguito di riapertura del processo, rappresenta anche una forma di conciliazione della nuova disciplina con il precedente assetto creatosi in via giurisprudenziale, in cui, come si è ampiamente avuto modo di mettere in luce, l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo veniva attuata, a seconda dei casi, attraverso incidente di esecuzione o tramite giudizio di revisione europea. In ogni caso, non è più prevista una competenza funzionale in capo alle Corti d'Appello, nemmeno quale giudice di rinvio, essendo per la Cassazione possibile rinviare, sempre se necessario, al giudice presso il quale si è realizzata la violazione convenzionale.

Peraltro, aggiunge il comma 6, che se è disposto rinvio presso il giudice di primo grado, la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento della pronuncia della Cassazione; se, invece, è disposto rinvio al giudice d'appello, il successivo comma 7 rende operativo l'istituto dell'improcedibilità, in quanto «fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-*bis* e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128»<sup>40</sup>.

È poi certamente improntata a una logica di economia processuale quella parte del quinto comma che demanda alla Cassazione il compito di decidere in ordine alla conservazione degli effetti di quegli atti compiuti precedentemente ma che non sono affetti da "divergenza convenzionale",

---

<sup>39</sup> Corte eur. dir. uomo, *Moreira Ferreira c. Portogallo*, 11 luglio 2017, in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int), §52-53.

<sup>40</sup> Le norme transitorie stabiliscono tuttavia che «per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell'articolo 628-*bis*, comma 5».

originaria o derivata che sia. Il comma 4, inoltre, consente alla Cassazione di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 635 c.p.p.

Non deve poi passare in secondo piano il fatto che il legislatore prenda posizione anche sulle vicende dei "fratelli minori", esplicitando che il nuovo mezzo d'impugnazione sarà proponibile soltanto dal soggetto che ha presentato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Se ciò dovesse risultare equivoco dal primo comma, in ogni caso sul punto assume una posizione netta la Relazione Illustrativa al decreto legislativo, per cui «soggetti legittimati [vanno] individuati esclusivamente nel ricorrente in sede europea, con conseguente esclusione dei terzi non impugnanti che avrebbero potuto vantare la medesima violazione»<sup>41</sup>. Si tratta di una scelta di natura politica del legislatore, la quale si basa principalmente sul fatto che la Corte EDU è prima di tutto un giudice del caso concreto, le cui valutazioni non possono sempre e comunque essere estese alle vicende di altri soggetti. Peraltro, è di rilievo una specificazione sul punto da parte della Relazione Finale alla legge delega 134/2021, secondo cui «non va sottaciuto che la Cassazione potrebbe sollevare immediatamente questione di legittimità costituzionale della norma interna interessata dalla decisione di Strasburgo nel caso in cui quest'ultima individui un problema di portata generale dell'ordinamento nazionale: in tal modo, si potrebbe risolvere a monte la delicata questione dei cc.dd. fratelli minori, i quali, non legittimati a proporre il nuovo rimedio, si potrebbero poi rivolgere al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.»<sup>42</sup> e, verrebbe da aggiungere, dell'art. 30, comma 4, L. 87/1953.

Il secondo comma dell'art. 628-*bis* si preoccupa di stabilire alcuni requisiti di forma della richiesta, che il successivo comma terzo specifica sono posti a pena di inammissibilità. In particolare, la richiesta deve necessariamente essere presentata personalmente dall'interessato, ma se questi è deceduto è ammessa richiesta da parte di un congiunto tramite difensore cui sia stata rilasciata procura speciale. La richiesta non va presentata nella cancelleria della Corte di cassazione, bensì presso quella del giudice che ha emesso la sentenza e devono altresì essere rispettati i requisiti imposti in generale per le impugnazioni dall'art. 582 c.p.p. La richiesta è inammissibile se non «contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano» o se non è formulata entro novanta giorni dalla data in cui la decisione della Corte di Strasburgo ha acquisito definitività, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 37 CEDU

---

<sup>41</sup> Il testo della Relazione è liberamente consultabile in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com). Il passo relativo al Titolo III-*bis* del Libro IX è a pag. 341 ss.

<sup>42</sup> Il testo della Relazione è liberamente consultabile in [www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_36.page](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36.page) (ultimo accesso ottobre 2022). Il passo relativo alla "nuova impugnazione straordinaria" è nelle pp. 40-41.



– cioè di riconoscimento unilaterale da parte dello Stato della violazione convenzionale –, dalla decisione con cui è stata disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo. Peraltro, le norme transitorie stabiliscono che lo stesso termine di novanta giorni va rispettato, sempre a pena di inammissibilità, da parte di quei soggetti che abbiano ottenuto un provvedimento della Corte di Strasburgo anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 150/2022 e il *dies a quo* decorre proprio da questo momento.

L'unica parentesi che potrebbe determinare un ulteriore proseguimento delle incertezze in materia dipende dall'esito del ricorso proposto alla Corte di Strasburgo da Marcello Dell'Utri, che a lungo ha affermato in molte serie giudiziarie interne di trovarsi in posizione identica a quella di Bruno Contrada. Va ovviamente premesso che la presentazione del ricorso risale a un momento ben precedente la riforma Cartabia, la quale, tuttavia, con l'introduzione dell'art. 628-*bis* ha esplicitamente escluso la legittimazione dei "fratelli minori" a esperire il nuovo mezzo di impugnazione. Allora, tenuto conto che «nella comunicazione del ricorso Dell'Utri c. Italia al Governo – che definisce la materia del contendere – uno dei quesiti posti alla Corte, segnatamente con riguardo alla doglianza da parte dell'interessato di non aver potuto godere di un rimedio giurisdizionale effettivo, interroga espressamente: "Vi è stata violazione dell'art. 13 in ragione dell'impossibilità per il ricorrente di ottenere riesame della sua condanna in virtù delle obbligazioni derivanti dall'art. 46 della Convenzione unitamente alla conclusione alla quale è giunta la Corte nel caso Contrada su questioni analoghe?"»<sup>43</sup>, quante sono le probabilità che vi sia una condanna per lo Stato italiano che si ripercuota sulla nuova disciplina per una eccessiva restrittività nella legittimazione all'impiego del nuovo istituto?

---

<sup>43</sup> F. CAPPELLETTI, *Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i "fratelli minori" restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo*, cit., p. 14.